



Raffaello Libri S.p.a.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

ALLEGATO 2

**“Regolamento dell’Organismo
di Vigilanza”**



Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 E' istituito presso RAFFAELLO LIBRI S.p.a. (di seguito "RAFFAELLO") un **organo con funzioni di vigilanza e controllo** (di seguito "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito "il Modello") adottato da RAFFAELLO allo scopo di prevenire gli illeciti dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

1.2 Il presente regolamento è predisposto da RAFFAELLO al fine di disciplinare il funzionamento dell'OdV individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a **principi di autonomia ed indipendenza**.

1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è **collocato in posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo direttamente all'Organo Amministrativo**.

Articolo 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV

2.1 L'OdV di Vigilanza di RAFFAELLO è a struttura collegiale, **composto da 1 o più membri**, designati dal Consiglio di Amministrazione.

2.3 I componenti dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati con esperienza nel settore nel quale RAFFAELLO svolge la propria attività e con **competenze in ambito legale e contabile, dotati di adeguata professionalità** ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in modo che la composizione dell'OdV sia tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori professionali.

2.4 Fermo restando quanto previsto all'art. 3 che segue, i componenti dell'OdV possono essere nominati tra soggetti interni o esterni a RAFFAELLO, ma gli eventuali componenti interni all'azienda non devono rivestire incarichi operativi. I componenti dell'OdV non sono soggetti in tale qualità - e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione sempre in tale qualità - al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

2.5 L'OdV è in via autonoma provvisto di mezzi, economici e non, adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione di RAFFAELLO provvede a dotare l'OdV di un fondo, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

2.6 Il **Presidente dell'OdV** di Vigilanza può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione oppure dall'OdV stesso in sede di prima riunione.

Articolo 3

DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ODV

3.1 I componenti dell'OdV di Vigilanza **restano in carica tre anni e sono in ogni caso rieleggibili**. Qualora, alla scadenza del Mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione non abbia ancora provveduto alla nomina dei nuovi componenti, l'OdV uscente rimane in carica, ad interim, fino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio stesso.



3.2 Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consigliare e sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'OdV di Vigilanza in ogni momento, ma solo per **giusta causa**. Per l'approvazione di una delibera di revoca per giusta causa di uno ovvero di tutti i membri dell'OdV di Vigilanza, è richiesto il voto favorevole di una maggioranza pari ai 2/3 dei componenti del Consiglio.

3.3 La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 2.3, comportano la decadenza automatica del componente dell'OdV dall'ufficio.

3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'OdV, il Presidente dell'OdV o, laddove le predette cause riguardino quest'ultimo, il membro più anziano, ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

Articolo 4

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ODV

4.1 L'OdV si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta scritta uno dei componenti. **E' fatto, in ogni caso, obbligo all'OdV di riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.**

4.2 L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'OdV.

4.4 Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza di tutti i componenti e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario. Il Presidente, in caso di assenza, designa preventivamente altro membro a presiedere la seduta.

4.5 Ciascun componente dell'OdV ha diritto ad un voto. Le delibere dell'OdV sono valide se adottate con il consenso dell'unanimità dei presenti nel caso di OdV composto da due soggetti; della maggioranza dei presenti nel caso di OdV composto da almeno tre soggetti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Consiglio di Amministrazione su richiesta del Presidente di turno.

4.6 La riunione può essere tenuta in video o tele conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di turno di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura di RAFFAELLO, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

4.7 Di ogni riunione deve redigersi **apposito processo verbale**, sottoscritto dagli intervenuti.

4.8 E' fatto obbligo a ciascun componente dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

4.9 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata e dovrà procedersi ad una successiva deliberazione.



Articolo 5

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

5.1 I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto **in ordine alle "informazioni" e alle "segnalazioni"** acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico o sia obbligatoria per legge.

5.2. I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - *con particolare riferimento alle "segnalazioni" che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello* - e si astengono dal ricercare ed utilizzare tali informazioni, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV. In particolare, essi si impegnano a mantenere riservata l'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di RAFFAELLO o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5.3. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di componente dell'OdV.

Articolo 6

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

6.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.

* * * * *